



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (Provincia di Campobasso)

(Codice fiscale: 82004330708 – Partita IVA: 00213100704 – tel: 0875 968790 – fax: 0875 959235)

ORDINANZA n. 32 del 19 agosto 2017

Premesso che nel Comune di Montenero di Bisaccia si svolgerà, in data 19 agosto 2017 la manifestazione: “*NOTTE FUCSIA*”;

Visto il programma della manifestazione che interesserà le vie del centro cittadino;

Vista, la necessità di emanare apposita ordinanza di interdizione temporanea della sosta e del traffico in tutta Piazza della Libertà, Piazza Cav. di Vittorio Veneto, Via Valentina, Via A. Carabba, Via Frentana, Via Argentieri e Viale Europa

Considerato che tale manifestazione prevede la partecipazione di numerose persone;

Ritenuto di dover adottare i necessari provvedimenti viabilistici al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità durante lo svolgimento della manifestazione;

Visto il D.Lgs. 30.04.1992, n° 285;

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n° 495;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta Piazza della Libertà, Piazza Cav. di Vittorio Veneto, Via Valentina, Via A. Carabba, Via Frentana, Via Argentieri e Viale Europa dalle ore 14:00 del 19 agosto 2017 alle ore 06:00 del giorno successivo;

la chiusura del traffico veicolare in tutta Piazza della Libertà, Piazza Cav. di Vittorio Veneto, Via Valentina, Via A. Carabba, Via Frentana, Via Argentieri e Viale Europa dalle ore 14:00 del giorno 19 agosto 2017 alle ore 06:00 del giorno successivo;

DISPONE

che gli Uffici competenti del Comune di Montenero di Bisaccia appongano la segnaletica verticale riprodotte il contenuto della presente ordinanza e fornisca idonea transennatura dell'area interessata in tempo utile da assicurare l'osservanza delle prescrizioni;

è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento;

che la presente ordinanza venga trasmessa agli Uffici interessati del Comune di Montenero di Bisaccia, alle altre Forze di Polizia e pubblicata all'albo pretorio del Comune.

INFORMA

l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal C.d.S.;

ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241, il Responsabile del procedimento è il M.Ilo Angelo Lallopizzi;

avverso la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

è altresì esperibile ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37 comma terzo del D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n° 495 del 16/12/1992.

IL SINDACO

Avv. Nicola Travaglini

